

SCHEMA DI CONTRATTO

REP. DEL

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIFESA
DEL COMUNE DI VENEZIA
tra

il **Comune di Venezia** (c.f.: 00339370272), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato dall’avv. Antonio Iannotta, Direttore della Direzione Advocatura Civica, in forza dell’incarico dirigenziale conferito con atto P.G. 611364 del 22.12.2023 (di seguito anche “Comune”)

e

l’Avv. , domiciliato presso lo studio legale sito in , iscritto all’Albo degli avvocati di – PEC

e

l’Avv. , domiciliato presso lo studio legale sito in , iscritto all’Albo degli avvocati di ;

PREMESSO CHE:

-il Garante per la Protezione dei Dati Personali, a seguito di pubblicazione di notizie di stampa nonché di alcune segnalazioni, avviava d’ufficio un’istruttoria in merito al progetto di attuazione del Regolamento del Comune di Venezia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 2019, volto a disciplinare il contributo d’accesso alla città di Venezia e alle isole minori della laguna, istituito dall’art. 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’art. 4, comma 3 bis, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in via alternativa all’imposta di soggiorno di cui all’art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 13/2011;

- a seguito di varie interlocuzioni con l’Amministrazione Comunale in merito alle modalità di trattamento dei dati personali dei soggetti esenti/esclusi dal pagamento del succitato contributo, con ordinanza n. 468 del 4 agosto 2025, l’Autorità ha ritenuto illecite alcune modalità di trattamento di taluni dati personali ed ha comminato una sanzione amministrativa di € 10.000 nonché disposto l’adozione di ulteriori misure al fine di assicurare il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, privacy by design e privacy by default;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 188/2025 del 16/09/2025 è stato autorizzato il Sindaco a presentare ricorso avanti il Tribunale di Venezia – sezioni civili, avverso il provvedimento sanzionatorio emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 468 del 4 agosto 2025 al fine di ottenerne l’annullamento affidandone il patrocinio all’Advocatura Civica unitamente ad avvocato esterno;

- con determinazione dirigenziale DD n. del l’Amministrazione comunale ha quindi proceduto all’affidamento dell’incarico ed ha contestualmente approvato lo schema del presente contratto;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Costituisce oggetto del presente contratto l’affidamento dell’incarico di patrocinio legale dell’Ente per l’impugnazione, innanzi al Tribunale di Venezia sezione Civile, dell’ordinanza sanzionatoria n. 468 del 4 agosto 2025 emessa dal Garante per la Protezione dei Dati Personali a carico del Comune di Venezia al fine di ottenerne l’annullamento.

ART. 2 – DURATA

1. L’affidamento dell’incarico ha una durata non predeterminabile e si esaurirà al momento della pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio di primo grado o altro provvedimento in rito con il quale il processo si conclude.

2. L’incarico non è tacitamente rinnovabile e non dà titolo all’affidamento di analoghe prestazioni per i successivi gradi di giudizio e/o per procedimenti in qualsiasi modo connessi a quello oggetto del presente contratto.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

1. La prestazione professionale si sostanzia nell’esecuzione di tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per lo svolgimento del giudizio, in accordo con l’Advocatura Civica, tra i quali a titolo esemplificativo:

- redazione del ricorso e di tutti i successivi atti giudiziari, deposito telematico di atti e documenti presso il Giudice adito;

- proposizione di eventuale istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato;
- estrazione di copia dei documenti di controparte e trasmissione all'Avvocatura Civica;
- predisposizione e deposito delle copie di cortesia cartacee, ove richieste;
- tempestiva comunicazione all'Avvocatura Civica delle scadenze processuali stabilite dall'Autorità giudiziaria e di ogni informazione e circostanza rilevante per il regolare e sollecito svolgimento del giudizio;
- partecipazione alle udienze e trasmissione di un sintetico resoconto dell'udienza e del relativo verbale;
- richiesta di provvedimenti muniti di formula esecutiva;
- notifica di atti, anche per il tramite degli Ufficiali Giudiziari;
- ogni altro adempimento o prestazione comunque connessa all'attività di difesa e domiciliatazione nel procedimento instaurando dall'Ente Comunale per l'annullamento del suindicato provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

2. L'affidatario si impegna a svolgere le prestazioni avvalendosi del proprio personale e dei propri beni, secondo la migliore pratica professionale e con la diligenza imposta dalla natura dell'attività richiesta, con osservanza di tutte le leggi e norme vigenti (ivi comprese quelle sociali e del lavoro ed i contratti collettivi) e del Codice deontologico della categoria di appartenenza.

3. Il professionista si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori e dipendenti il "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con delibera di G.C. n. 78 del 13.04.2023, nonché il "protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, che l'affidatario dichiara di conoscere e che si intendono integralmente richiamati.

ART. 4 – METODOLOGIA DI INTERVENTO ED ESECUZIONE DELL'INCARICO

1. Stante la complessità del giudizio e ai fini di una migliore difesa dell'Ente, il professionista, nell'esecuzione dell'incarico, ha la facoltà di avvalersi di sostituti processuali e collaboratori delegati, dallo stesso individuati, conformemente alle esigenze organizzative dello studio, fermo restando che il mandato professionale e l'incarico di difesa della parte civile si intendono conferiti esclusivamente al professionista.

2. Il professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente l'insussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, con l'Amministrazione.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo per l'incarico affidato è pattuito, in accordo con il D.M. 55/2014 recante *"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"* e successive modifiche, in € 17.300,00 oltre IVA e oneri di legge e così per complessivi € 21.950,24 come da preventivo del 11.09.2025 conservato agli atti della Direzione Avvocatura Civica. Detto corrispettivo è valutato da entrambe le parti congruo e conforme alla natura e alla complessità della prestazione da eseguire, oltre che ai parametri e tariffari della categoria professionale di appartenenza.

2. Sono escluse dai compensi di cui al punto precedente le spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, comprensive del pagamento del contributo unificato, che per il rimborso dovranno essere documentate e che verranno rimborsate dal Comune.

3. Ai fini dell'individuazione delle prestazioni da eseguire e del relativo compenso, il professionista comunicherà per iscritto all'Avvocatura Civica la data di svolgimento delle udienze e l'avvenuta effettuazione delle stesse.

3. Il compenso di cui al presente articolo, comprensivo di tutte le attività descritte all'articolo 3, è pattuito a corpo e non potrà essere oggetto di variazioni in aumento, ed è valutato da entrambe le parti congruo e conforme alla natura e alla complessità della prestazione da eseguire, oltre che ai parametri e tariffari della categoria professionale di appartenenza.

4. L'Amministrazione si impegna a corrispondere l'importo di cui al comma 1, secondo le ipotesi su descritte, allo Studio Legale indipendentemente dall'esito della controversia e dalla liquidazione giudiziale delle spese e comunque alle condizioni e con le modalità di cui al successivo art.6.

5. Tutti gli oneri e le spese connesse all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto sono a carico dello Studio Legale, fatta eccezione per le spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, che andranno documentate, e per le eventuali attività istruttorie di consulenza tecnica d'ufficio che potranno essere disposte dal giudice.

ART. 6 – PAGAMENTI

1. Il corrispettivo di cui all'art. 5 verrà corrisposto allo Studio Legale E-Lex per il 30% all'atto del deposito del ricorso e la restante parte sulla base delle attività di assistenza effettivamente prestate.

Per ciascun pagamento, il professionista provvederà alla presentazione di nota pro-forma con indicazione riassuntiva dell'attività svolta e dei compensi spettanti.

2. Il Comune di Venezia, previa verifica della corretta e regolare esecuzione delle prestazioni e della corrispondenza dei compensi all'attività effettivamente svolta, inviterà lo Studio legale ad emettere fattura elettronica per il compenso e liquiderà il relativo importo nel termine di 30 giorni dall'emissione della stessa.

3. La fattura elettronica dovrà essere intestata a Comune di Venezia – Direzione Avvocatura Civica – San Marco 4091, Venezia e dovrà indicare necessariamente il Codice Univoco Ufficio UFWX64.

ART. 7 – INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

a) la mancata osservanza delle prescrizioni del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con delibera di G.C. n. 78 del 13.04.2023, in ossequio a quanto disposto dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

b) il verificarsi, a seguito della sottoscrizione del contratto, di uno dei motivi di esclusione disciplinati dall'art. 94 del d. lgs. 36/2023.

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto in caso di inadempimento non lieve da parte dello Studio Legale degli obblighi previsti dal presente contratto.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi che precedono il Comune di Venezia si riserva in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

1. Lo Studio Legale assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, anche se derivante da fatto dei suoi dipendenti o collaboratori, causato a cose o a persone nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

2. Lo Studio Legale si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Venezia da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in dipendenza di fatti direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del contratto.

3. L'affidatario dichiara di aver stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale, con massimale adeguato al valore del procedimento penale.

ART. 9 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'affidatario, nella sua qualità di Titolare autonomo del trattamento, si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare le informazioni acquisite e i dati personali trattati ai fini dell'espletamento del suo incarico. A tal fine, l'affidatario garantisce personalmente l'adozione di adeguate misure per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n.101/2018.

ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. La presente scrittura privata è registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del TU 131/1986.

2. Sono a carico dell'affidatario senza diritto di rivalsa tutte le spese contrattuali, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio in oggetto e dei singoli interventi, nonché tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio oggetto del presente contratto.

ART. 11 – FORO ESCLUSIVO

Le parti convengono che le eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto sono devolute alla cognizione esclusiva del Foro di Venezia.

Venezia,

per il Comune di Venezia
Avv.

per lo Studio Legale
Avv.

"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."